

A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Deliberazione n. 1512 del 2 ottobre 2009 – Disegno di legge regionale recante "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere". Proposta al Consiglio Regionale (Con Allegati).

Premesso che:

- la Dichiarazione di Vienna e il Programma di Azione della Conferenza Mondiale sui diritti umani sollecita i governi, le istituzioni, le organizzazioni intergovernative e non-governative a intensificare i loro sforzi per la protezione dei diritti umani delle donne affermando che i diritti umani delle donne sono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali;
- sono obiettivi prioritari, così come definiti dalla stessa Dichiarazione di Vienna, la piena ed eguale partecipazione delle donne nella vita politica, civile, economica, sociale, culturale, a livello nazionale, regionale e internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione sessuale;
- l'articolo 117 della Costituzione stabilisce che le «leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive»;
- l'articolo 5, comma 1 e 2, dello Statuto regionale stabilisce che la Regione «riconosce e valorizza la differenza di genere nel rispetto della libertà e della dignità umana» e «rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica, politica, e in materia di lavoro, di formazione e di attività di cura (...)»;
- la legge regionale n. 11/2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale." disciplina il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali prevedendo fra le aree di intervento quella del sostegno alle donne in difficoltà (articoli 27 e 29);

premesso, altresì, che, in virtù delle modifiche, con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del titolo V della parte seconda della Costituzione, la materia di interventi e servizi sociali è stata trasferita alla potestà legislativa regionale;

considerato che,

- alla luce dei nuovi fenomeni di discriminazione e violenza di genere, è necessario rinnovare il quadro normativo regionale, anche alla stregua delle novità, in materia di politiche sociali, introdotte con la legge regionale n. 11/2007;
- la violenza di genere e tutte le forme di molestia e sfruttamento sessuale, incluse quelle derivanti da pregiudizi culturali e da traffici internazionali, sono incompatibili con la dignità e il valore della persona umana;

visto il disegno di legge recante "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere" predisposto dal Settore Assistenza Sociale;

acclarato che, alla luce del novellato articolo 117 della Costituzione, la Regione determina in piena autonomia;

ritenuto di approvare il disegno di legge allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, e le annesse relazioni, illustrativa e tecnica;

recepito il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente reso con nota 4898/UDCP/GAB/UL del 10 settembre 2009;

visti

- l'articolo 117 della Costituzione;
- l'articolo 53 dello Statuto regionale;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- approvare il disegno di legge regionale recante “Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere” allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, e le annesse relazioni, illustrativa e tecnica;
- inviare la presente deliberazione al Consiglio Regionale per il seguito di competenza;
- trasmettere la presente alle AA.GG. di coordinamento Gabinetto del Presidente e Assistenza Sociale, nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

- REGIONE CAMPANIA -
Disegno di legge regionale
Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere

Art. 1
(Principi)

1. La Regione Campania riconosce ogni forma o grado di violenza di genere come violazione dei diritti umani fondamentali.
2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende ogni atto di violenza commesso in ambito familiare, extrafamiliare o sui luoghi di lavoro, in ragione dell'appartenenza di genere o dell'orientamento sessuale, che abbia o possa avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le vittime, comunitarie e non, incluse le minacce di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime stesse.

Art. 2
(Finalità)

1. La Regione, preso atto della rilevanza sociale del fenomeno della violenza di genere, e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale, e regionale, in particolare della L. n. 368/2000 e della L.R. n. 11/2007, interviene in materia di politiche sociali allo scopo di:
 - a) attuare interventi di prevenzione attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
 - b) assicurare la tutela ed il sostegno alle donne ed a tutte le persone vittime di violenza di genere, dell'omofobia e del bullismo;
 - c) favorire l'orientamento, l'inserimento o il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
 - d) sostenere la rieducazione degli autori dei maltrattamenti;
 - e) promuovere la formazione specifica degli operatori coinvolti nel favorire processi di raggiungimento delle finalità di cui al presente comma;
 - f) monitorare il fenomeno attraverso il sistema informativo sociale di cui all'art. 25 della L.R. n. 11/2007.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali di cui alla L.R. n. 11/2007, programma, indirizza e coordina gli interventi, in collaborazione con gli Ambiti territoriali (così come definiti dall'Art.19 della L.R.11/2007), le Province, le ASL, le Aziende ospedaliere, la Procura della Repubblica, le Forze dell'Ordine, l'amministrazione penitenziaria, le Istituzioni scolastiche e i soggetti del Terzo settore, come definiti dalla L. R. n. 11/2007 aventi tra gli scopi essenziali la lotta alla violenza di genere, nonché le associazioni e gli organismi di parità.
3. A tal fine, la Regione definisce procedure condivise tra i soggetti di cui al comma 2, attraverso intese e programmi interistituzionali, e sostiene l'attuazione dei programmi antiviolenza presentati da tali soggetti.

Art. 3

(Centri di assistenza e Case di accoglienza per le donne maltrattate)

1. La Regione istituisce i Centri di assistenza e le Case di accoglienza per le donne maltrattate - ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera g), e comma 2, lettera e), della L.R. n. 11/2007 - che agiscono senza fini di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche e private.
2. I Centri di assistenza, denominati Centri antiviolenza e istituiti in ciascun ambito territoriale, sono strutture finalizzate a ricevere le donne e le altre persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita dalla violenza. Essi svolgono le seguenti attività:
 - a) accoglienza telefonica;
 - b) accoglienza personale;
 - c) consulenza psicologica, anche attraverso la predisposizione di gruppi di sostegno;
 - d) assistenza e consulenza legale;
 - e) orientamento e accompagnamento al lavoro;
 - f) formazione e aggiornamento al personale interno e a soggetti esterni;
 - g) iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne e dell'omofobia;
 - h) coordinamento dei servizi presenti sul territorio e collegamento con la Rete regionale antiviolenza;
 - i) raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate; diffusione dei dati raccolti nel rispetto del diritto all'anonimato dei soggetti utenti.
3. Le Case di accoglienza per le donne maltrattate, istituite in aree comprendenti più ambiti territoriali, sono strutture, anche ad indirizzo segreto, finalizzate ad offrire ospitalità alle donne, sole o con minori, esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale o che l'abbiano subita. Esse svolgono le seguenti attività:
 - a) accoglienza ed ospitalità;
 - b) assistenza e consulenza legale;
 - c) consulenza psicologica;
 - d) gruppi di auto-aiuto;
 - e) orientamento e accompagnamento nel percorso di inserimento/reinserimento lavorativo.
4. I Centri di assistenza e le Case di accoglienza per le donne maltrattate garantiscono l'anonimato e la segretezza all'utenza ed offrono gratuitamente consulenza e prima accoglienza. La permanenza nelle strutture di ospitalità è gratuita per le donne in disagiate condizioni economiche e per i figli. Negli altri casi è richiesto un rimborso spese, relazionato al reddito.
5. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce ai soggetti del Terzo settore indicati all'art. 2, comma 2, della legge, in possesso di comprovata esperienza in materia, un ruolo preferenziale per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo. A tale scopo, prevede che a contatto con le vittime operino donne con formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere.
6. Per la costituzione e la gestione delle strutture e dei servizi di cui al presente articolo si rinvia alla disciplina regionale di riferimento.

Art. 4

(Programmi per la rieducazione dei soggetti maltrattanti)

1. La Regione, in attuazione dell'art. 34 lettera d) della L.R. n. 11/2007, può attivare programmi rieducativi rivolti agli autori dei maltrattamenti.

2. A tale scopo la Regione, anche mediante la stipula di intese con l'amministrazione penitenziaria e gli altri soggetti di cui all'art. 2 comma 2 della presente legge, promuove l'attivazione di programmi riabilitativi, volti a favorire nei soggetti maltrattanti la rielaborazione critica della condotta violenta e delle sottese problematiche di tipo personale, familiare e sessuale, attraverso percorsi di riflessione, maturazione e successivo reinserimento sociale.
3. I programmi di riabilitazione possono prevedere:
 - a) trattamenti psicoterapeutici da erogare all'interno della struttura penitenziaria, in aggiunta e contemporaneamente alla pena da scontare, incentrati sia su terapie di gruppo sia su colloqui individuali con figure professionali qualificate;
 - b) trattamenti psicoterapeutici da erogare anche al di fuori dell'ambito penitenziario, attraverso colloqui individuali, incontri di gruppo, interventi sul territorio e, ove possibile, sostegno nella gestione delle relazioni familiari ed ambientali;
 - c) programmi di rafforzamento e stimolo alle relazioni sociali.

Art. 5
(Formazione)

1. La Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori degli ambiti territoriali, agli operatori sociali, sanitari, scolastici e delle forze dell'ordine, in modo da assicurare la preparazione specifica per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima di violenza, dal primo contatto, all'informazione e all'assistenza in ogni fase del percorso di recupero.
2. La Regione promuove, inoltre, la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e delle forze dell'ordine che si trovano a contatto con i soggetti maltrattanti e favorisce la creazione di *équipe* specializzate composte da personale interno alla struttura penitenziaria (agenti di polizia penitenziaria, educatori, psichiatri) e personale esterno.
3. L'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione di cui al comma 1 e 2, in attuazione dell'art. 9 della L.R. 11/2007, è di competenza delle Province.

Art.6
(Comunicazione e sensibilizzazione)

1. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte al vasto pubblico e, in particolare, alle giovani generazioni mediante incontri, dibattiti, convegni, comunicazioni pubblicitarie finalizzati a sviluppare una cultura fondata sul rispetto delle differenze sessuali e di genere, sulla costruttiva gestione dei conflitti, e sulle pari opportunità per tutte e tutti.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, la Regione riserva peculiare attenzione alla lotta al bullismo, al sessismo e all'omofobia.

Art. 7
(Clausola valutativa)

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse annualmente dagli Ambiti territoriali di cui alla L.R. n. 11/2007, riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente nell'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 1.
2. A tal fine, la Giunta Regionale trasmette la documentazione relativa all'attività di monitoraggio e di analisi svolta, integrandola con una relazione contenente le seguenti informazioni:

- a) linee guida e di indirizzo contro la violenza di genere adottate;
- b) intese e programmi di intervento promossi ed adottati;
- c) azioni intraprese per la costituzione e l'implementazione della Rete antiviolenza;
- d) elenco e descrizione dei progetti presentati e attivati;
- e) attivazione dei Centri di assistenza e delle Case di accoglienza per le donne maltrattate;
- f) interventi promossi nell'ambito dell'inserimento o reinserimento lavorativo e della formazione.

Art. 8
(Finanziamento)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2009 con risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.16.41 cap. 7834, e segnatamente quelle già appostate ai sensi della legge regionale n. 11/2005.
- 2. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con altre risorse previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla normativa medesima.
- 3. Per gli anni successivi si provvederà al finanziamento con legge di bilancio.

Art. 9
(Abrogazioni)

- 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 11.
- 2. Le risorse presenti nel Fondo di cui all'art. 4 della L.R. n. 11/2005 confluiscono nell'unità previsionale di base di cui all'art. 8, comma 1, della presente legge.

Art. 10
(Dichiarazione d'urgenza)

- 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Disegno di legge

« MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE »

I-Premessa

La violenza di genere è un fenomeno complesso e può manifestarsi in forme molteplici. Nonostante sia crescente, intorno a tale problematica, l'allarme sociale e la conseguente domanda di sicurezza, la violenza contro le donne viene spesso ancora considerata una "questione privata" piuttosto che un problema sociale molto diffuso e legato alle perduranti disparità socio-economiche e culturali vissute dalle donne in questa società. In Campania, in particolare, resta molto basso il numero delle denunce, a fronte di un numero sempre crescente di richieste di aiuto raccolte dalla linea telefonica dedicata istituita dal Ministero per le Pari Opportunità.

Allo stesso tempo, in una società attraversata da rapidi e continui mutamenti, mentre cresce la domanda di integrazione e di ampliamento dei diritti da parte delle persone omosessuali, si assiste sempre più spesso a fenomeni di intolleranza, di discriminazione e di vera e propria violenza di impronta sessista e omofoba, che coinvolgono soprattutto le giovani generazioni. Per affrontare efficacemente il fenomeno nella sua complessità è dunque necessario un forte impegno istituzionale per implementare l'integrazione delle politiche, per offrire un quadro di riferimento normativo chiaro e unitario agli attori sociali, e per tenere vivo un confronto pubblico e costante con la rete dei servizi, delle associazioni di donne, delle associazioni per i diritti delle persone omosessuali, delle esperienze attive in questo campo di intervento, in un'ottica di progettazione partecipata di servizi vicini alle cittadine e ai cittadini della Regione. Il presente dl intende rispondere a tali obiettivi.

II-Individuazione della materia

La Regione Campania, con questo dl, riconosce ogni forma o grado di violenza di genere come violazione dei diritti umani fondamentali, e detta norme finalizzate a contrastare

e prevenire il fenomeno nella sua complessità. Si prevedono, così come stabilito dalla normativa nazionale e regionale, misure atte a monitorare il fenomeno, attuare interventi di prevenzione attraverso un'opera di sensibilizzazione, assicurare la tutela ed il sostegno alle donne ed a tutte le persone vittime di violenza di genere, favorirne l'orientamento e l'inserimento/reinserimento lavorativo, sostenere la rieducazione dei soggetti maltrattanti, nonché promuovere la formazione specifica di tutti gli operatori coinvolti nel raggiungimento delle finalità di cui al presente dl.

II- Necessità dell'intervento normativo

L'intervento disciplina un settore attualmente regolato dalla legge 15 febbraio 1996, n.66 e s.m.i; dalla legge 4 aprile 2001, n.154; legge 23 aprile 2009, n.38; della legge 8 novembre 2000, n.328.

La Regione, nell'ambito degli interventi di cui alla l.r. n. 11/2007, inserisce tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire in ogni ambito territoriale i presidi antiviolenza, e promuove la realizzazione di Centri di assistenza e Case di accoglienza per donne maltrattate, anche straniere e con minori, e sostiene i Centri e le Case già esistenti sul territorio.

I Centri di assistenza e le Case delle donne maltrattate sono stati istituiti con la l.r. n. 11/2005, che ne definisce le finalità, affidando ai primi l'attività di raccolta dati sul fenomeno della violenza, di prevenzione, assistenza legale e psicologica delle donne e di formazione degli operatori sociali e alle seconde funzioni di soccorso e di ospitalità. Tuttavia la l.r.n.11/2005, che ha avuto il fondamentale merito di istituire tali servizi, riguarda solo uno specifico aspetto del contrasto al fenomeno della violenza, oltre ad essersi dimostrato, nei fatti, di difficile applicazione sul piano operativo da parte degli Enti destinatari.

Il presente dl intende ampliare la prospettiva indicata nella legge 23 febbraio 2005, n. 11, e quindi superarla ed abrogarla.

Ciò si rende necessario al fine di armonizzare ed aggiornare il quadro normativo, tenendo conto dei succitati recenti sviluppi nella normativa nazionale e regionale, ed in particolare della l.r. n.11/07, e rispondere in modo più efficace ai bisogni dei territori e degli attori-chiave del settore in questa materia. Da un lato, infatti, la realtà sociale mostra in tutta la sua drammaticità la natura complessa del fenomeno della violenza di genere, che va osteggiato su più fronti con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti; dall'altro lato, appare opportuno l'aggiornamento normativo.

Con l'entrata in vigore della legge 23 ottobre 2007, n. 11, la tutela delle donne in difficoltà è stata, invero, inserita tra i livelli essenziali di prestazioni sociali (art. 5, comma 1 lett. g e comma 2 lett. e), collocandosi così a pieno titolo nel sistema integrato dei servizi sociali. Di qui l'esigenza di un intervento regionale che, oltre a tener conto del mutato contesto normativo, guardi al fenomeno della violenza di genere con una visione più organica e complessiva.

Il dl è coerente con i principi costituzionali, con la normativa comunitaria ed europea, con lo statuto regionale.

III- Elementi innovativi del dl

Questo progetto legislativo nasce da un ampio confronto con gli ambiti territoriali, la rete dei servizi, la consulta femminile, i soggetti del Terzo Settore aventi tra gli scopi essenziali la

lotta ad ogni forma di intolleranza, di discriminazione e di violenza commessa in ragione dell'appartenenza di genere o dell'orientamento sessuale.

Le principali innovazioni che propone sono:

- la forte volontà di attivare un presidio antiviolenza in ogni Ambito territoriale, nell'ottica della progettazione partecipata di servizi vicini alle cittadine e ai cittadini della Regione, e coerentemente con quanto previsto dalla legge regionale 11/2007 per la riqualificazione degli interventi sociali sul territorio regionale;
- l'approccio integrato, multidisciplinare e multiattoriale, all'analisi, alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza di genere nella sua complessità, il potenziamento e il consolidamento della Rete Antiviolenza regionale;
- la forte volontà di riconoscere le vittime di ogni forma e grado di violenza di genere come soggetti di diritto: è infatti intollerabile che una persona che ha subito violenza possa essere più o meno aiutata a seconda della zona territoriale a cui appartiene, ed è altresì necessario adottare la prospettiva che vede la persona maltrattata come capace di essere protagonista della propria vita (*empowerment*);
- il coinvolgimento del Terzo Settore qualificato in tale delicato campo di intervento come attore protagonista nel sistema integrato dei servizi alla persona, come declinazione della legge n. 328/2000 e soprattutto del principio costituzionale di sussidiarietà;
- il riconoscimento e il continuo aggiornamento della professionalità di tutti gli operatori coinvolti a tutti i livelli;
- il riconoscimento delle forme di intolleranza, discriminazione e violenza di impronta omofoba come ulteriore manifestazione della violenza di genere, ed il conseguente inserimento dell'impegno contro l'omofobia tra gli interventi essenziali per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno;
- l'intervento sul piano della comunicazione pubblica e dell'educazione, per la promozione di una cultura basata sul rispetto delle differenze sessuali e di genere, sul dialogo con l'altro e le pari opportunità per tutte e tutti;
- infine, in un'ottica di risocializzazione, rieducazione e prevenzione, la stipula di intese con il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria per l'attivazione di programmi riabilitativi mirati, volti a favorire nei soggetti maltrattanti la rielaborazione critica della condotta violenta e delle sottese problematiche di tipo personale, familiare e sessuale, attraverso percorsi di riflessione, maturazione e successivo reinserimento sociale.

III- Articolazione del dl

Il testo prevede 10 articoli.

L'art. 1 definisce i principi della norma; l'art. 2 definisce le finalità e la Rete Antiviolenza, l'art.3 istituisce e regola i Centri di assistenza e le Case di accoglienza nel sistema integrato dei servizi alla persona; l'art.4 istituisce programmi per la rieducazione dei soggetti maltrattanti; l'art.5 regola la formazione degli operatori; l'art.6 definisce gli interventi di comunicazione e sensibilizzazione; l'art.7 definisce la clausola valutativa; l'art.8 definisce la previsione di copertura finanziaria; l'art. 9 abroga la precedente legge regionale 11/05; l'art.10 è relativo alla dichiarazione d'urgenza della presente legge.

RELAZIONE TECNICA

(comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7)

La copertura degli oneri del presente disegno di legge è garantita dal capitolo 7834 U.P.B. 4.16.41 sul quale sono appostate risorse destinate alla legge regionale n. 11/2005 “Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate”. Tale norma, infatti, così come previsto dall'articolo 9, verrà abrogata al momento dell'approvazione del presente disegno di legge. Le risorse presenti nel Fondo di cui all'articolo 4 della l.r. n. 11/2005 confluiscono nel capitolo dedicato al finanziamento del presente ddl.